



COMUNE DI PABILLONIS

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 104 del 04/12/2015

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'INDIZIONE DI GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI, CATTURATI SUL TERRITORIO COMUNALE E PROROGA ATTUALE CONTRATTO.

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di dicembre in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle ore 17.00.00.

La Giunta Comunale, convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei signori:

Componente	Carica	Presente	Assente
Sanna Riccardo	SINDACO	X	
Gambella Graziella	VICESINDACO	X	
Sanna Marco	ASSESSORE	X	
Piras Roberto	ASSESSORE		X
Bussu Rosita	ASSESSORE	X	

e con l'assistenza del VICE SEGRETARIO COMUNALE PORRU MARIANGELA.

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- PREMESSO** che: questo Comune, non avendo un canile proprio, con propria determina n. 847 del 13.12.2012 ha affidato a terzi, fino al 20.12.2015, il servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi catturati sul territorio comunale, al Canile "Dog hotel s.a.s." di Ivano Chinarello & C., Loc. Truncu Is Follas s.n.c. 09032 Assemini (CA);
- RITENUTO** necessario, al fine di garantire la continuità del servizio e nel contempo preservare il principio di salvaguardia di uno standard qualitativo elevato, procedere all'espletamento di apposita gara d'appalto per la selezione del soggetto qualificato al quale affidare il servizio;
- VISTO** il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 - "Regolamento di Polizia Veterinaria" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 24 giugno 1954, in particolare l'art. 84 che stabilisce che "i comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati";
- VISTO** il D.P.R. 31 marzo 1979 - "Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente Nazionale Protezione Animali" in particolare l'art. 3 che attribuisce ai Comuni, singoli o associati, e alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la funzione, esercitata dall'Ente Nazionale Protezione Animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;
- VISTA** la Legge 14 agosto 1991, n. 281 - "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del Randagismo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991, in particolare l'art. 4 che stabilisce che i cani vaganti, privi di proprietario, e i gatti "in libertà" feriti, siano ricoverati a cura del Comune in un canile;
- VISTE** le Leggi Regionali n. 21 del 18 maggio 1994 e n. 35 del 1 Agosto 1996;
- CONSIDERATO** - che per l'individuazione del soggetto con il quale verrà stipulato il contratto relativo alla fornitura del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale, si intende attivare una procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006;
- che il contratto derivante dalla procedura sopra indicata avrà una durata di anni tre e un valore complessivo stimato in € 119.340,00 (eurocentodiciannovetrecentoquaranta/00) più IVA, prevedendosi un valore annuale di € 39.780,00 (trentanovesettecentottanta/00) più IVA desunto dal numero di cani in custodia, comprese le somme per smaltimento carcasse; che il valore complessivo dell'appalto, come sopra indicato, risulta inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici di forniture e di servizi individuata in base all'art. 28 del D.Lgs.n. 163/2006; che secondo quanto indicato dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, s'intende applicare, quale metodo di scelta il "**criterio del prezzo più basso**";
- DATO ATTO** che il servizio sarà finanziato tramite fondi di bilancio;
- VISTO** l'art. 192 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), che prescrive di adottare apposito atto, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto, l'oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- RITENUTO** pertanto delegare il responsabile dell'attività Amministrativa ad attivare la procedura di gara secondo quanto disposto dalle attuali disposizioni di legge;
- CONSIDERATO** i tempi tecnici prescritti per l'espletamento della procedura di gara previsti dal codice dei contratti d'appalto d. l.gs n. 163/2006 e ss. mm. ii. ;
- RITENUTO** indispensabile continuare a garantire il regolare mantenimento del servizio oggetto di gara, nelle more della scelta di un nuovo contraente, prorogando sino al 29,02.2016, per motivi tecnici il vigente contratto con la società "Dog hotel s.a.s." di Ivano Chinarello & C., Loc. Truncu Is Follas s.n.c. 09032 Assemini (CA), alle stesse condizioni e modalità dell'attuale contratto.
- VISTA** la delibera n. 86 del 06.10.2011 dell'Autorità di vigilanza dei Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.)

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Bilancio per l'anno 2015 adottato con Delibera Consiliare n. 34 del 28/04/2014 ed esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il parere espresso dal responsabile del settore competente in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI espressi in forma palese;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso nella narrativa che precede:

- di delegare il responsabile dell'attività Amministrativa ad attivare la procedura di gara secondo quanto disposto dalle attuali disposizioni di legge;
- di prorogare sino al 29.02.2016 per motivi tecnici il vigente contratto con la società "Dog hotel s.a.s." di Ivano Chinarello & C., Loc. Truncu Is Follas s.n.c. 09032 Assemini (CA), alle stesse condizioni e modalità dell'attuale contratto.
- di dare atto che la spesa connessa alla proroga viene quantificata presumibilmente in complessivi € 9.916,66, di cui €1.416,66 verranno imputati sul bilancio 2015 e il restante sul bilancio 2016.
- Con separata votazione favorevole unanime, espressa in forma palese, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 04/12/2015

IL RESPONSABILE
MARIANGELA PORRU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 04/12/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
ANNA MARIA FANARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SINDACO RICCARDO SANNA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MARIANGELA PORRU

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/12/2015 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **10/12/2015** al **24/12/2015** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 10/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 24/12/2015

IL RESPONSABILE
MARIANGELA PORRU